

Trust: la tassazione dei Trust esistenti ai sensi della recente Circolare n.34E/2022

di Federico Cocchi – Founding Partner - Studio Cocchi & Associati

www.StudioCocchi.it

Redatto in data 3 Febbraio 2023

Rischio di doppia tassazione, disparità di trattamento o opportunità di risparmio di imposta? Le novità dell’Agenzia delle Entrate pongono delle perplessità per i Trust precedentemente costituiti e tassati ma evidenziano anche alcune interessanti opportunità in relazione alle aliquote favorevoli ed alle agevolazioni esistenti.

La recente circolare n. 34 del 20 ottobre 2022 ha definitivamente formalizzato il recepimento da parte dell’Agenzia delle Entrate della posizione consolidata della Cassazione in tema di tassazione dell’apporto di beni ad un Trust.

Precedentemente l’Agenzia (circ. 48/07 e 3/08) identificava nel trasferimento dei beni dal Disponibile al Trust il **momento nel quale applicare l’imposta sulle donazioni. Si trattava della cosiddetta tassazione “in entrata”**. Tutti i successivi trasferimenti di beni a favore dei Beneficiari erano, pertanto, completamente neutri da un punto di vista fiscale.

La Cassazione ha, invece, ribaltato tale impostazione identificando come tassabile non il momento dell’apporto dei beni in Trust bensì quello della attribuzione finale ai Beneficiari in forza del principio secondo cui solo in quel momento vi sarebbe stato un effettivo arricchimento imponibile. Si è quindi parlato, per semplicità, di **tassazione “in uscita”**.

La recente circolare ha pienamente fatto proprio tale principio chiarendo le modalità operative di **tassazione al momento dell’effettivo arricchimento**. Ha, inoltre, chiarito come dovrà essere sottoposta ad imposta sulle donazioni solo la componente Capitale del fondo in Trust e cioè i beni apportati, mentre gli eventuali redditi generati da questi nel corso della gestione del Trust¹ saranno esenti da imposta sulle donazioni avendo già scontato la tassazione diretta (IRES).



¹T Trattasi di Trust equiparabili agli enti non commerciali ai fini IRES.

La circolare identifica la componente Capitale e Reddito come la quota dei beni riferita:

- al **“patrimonio”**, costituito dalla dotazione patrimoniale iniziale ed ogni eventuale successivo “trasferimento” effettuato dal disponente (o da terzi) a favore del Trust;

e quella riferita

- al **“reddito”**, costituito da ogni provento conseguito dal Trust, compresi i redditi eventualmente reinvestiti o capitalizzati nel Trust stesso.

Questo drastico cambio di impostazione, dalla tassazione “in entrata” a quella “in uscita”, ha reso necessario chiarire il trattamento di quei Trust costituiti prima del 2022 ed assoggettati alla tassazione al momento dell’apporto dei beni ai sensi della precedente impostazione dell’Agenzia.

Il principio a cui si ispira l’Agenzia è quello del (parziale) riconoscimento dell’affidamento del contribuente nel momento in cui si trovi a dover tassare nuovamente - in fase di attribuzione ai Beneficiari (in uscita) - beni che avevano già scontato l’imposta in fase di apporto ai sensi della previgente impostazione (in entrata).

L’Agenzia identifica due casi principali:

- 1) Trust che attribuiscono “ai medesimi beneficiari i medesimi beni e diritti”**
- 2) Trust che, invece, effettuano attribuzioni a beneficiari differenti o, più comunemente, attribuiscono beni differenti da quelli che sono stati originariamente apportati al fondo in trust.**

Nel primo caso (medesimi beneficiari e medesimi beni) viene tutelato in pieno l’affidamento del contribuente ed il rapporto tributario viene considerato **“rapporto esaurito”** con la conseguenza pratica che l’attribuzione al Beneficiario non sarà più tassata avendo già scontato in sede di apporto iniziale l’intera imposizione che sarà considerata a titolo definitivo.

Più complesso è, invece, il secondo caso ove vi sia una difformità tra i Beneficiari originari e quelli effettivamente oggetto della attribuzione finale del Trust. Oppure in cui vi sia difformità tra i beni originariamente apportati e quelli oggetto della attribuzione finale.

In questo caso, il rapporto tributario non può considerarsi “esaurito” e pertanto l’imposta dovrà essere liquidata al momento dell’effettiva attribuzione dei beni con la normativa (aliquote ed eventuali franchigie) esistente in quel momento applicata, sulla base imponibile dei beni effettivamente trasferiti.

L’affidamento del contribuente verrà tutelato tramite il riconoscimento di un credito per le imposte già versate in sede di apporto che potrà essere scomputato dall’eventuale maggiore importo dovuto in sede di attribuzione finale.

Questo accade nel caso frequente di cessione del bene apportato al Trust e di successiva attribuzione al Beneficiario del denaro ricavato da tale vendita. Trattandosi dell’attribuzione di un bene (denaro) differente da quello apportato in Trust l’imposta originariamente scontata “in entrata” potrà solamente essere compensata con l’eventuale maggior imposta calcolata “in uscita”.

Un ultimo caso, purtroppo frequente, non è stato trattato dalla circolare e rimane senza una soluzione chiara. Si tratta dei Trust che pur assoggettati all’imposta “in entrata” abbiano ricevuto beni esenti. Tipicamente si tratta dell’apporto di quote di partecipazione che garantiscano la maggioranza dei voti in assemblea e che sono espressamente esclusi da imposta sulle donazioni ai sensi dell’art. 3 comma 4^{ter} del DLgs 346/90.

Resta, infine, da chiarire se la quota Capitale da assoggettare ad imposizione (la parte reddituale è, infatti, esclusa) debba essere calcolata sul valore contabile dei beni apportati al Trust ovvero su quello fiscale ed, in questo caso, se debba essere utilizzato il parametro derivato dalle imposte dirette (costo fiscalmente riconosciuto – eventualmente rivalutato) ovvero quello delle imposte indirette (costo storico o patrimonio netto per le quote di partecipazione). In ogni caso è assolutamente consigliabile che l’atto di apporto al Trust contenga una espressa valorizzazione dei beni trasferiti e che il Trustee ne tenga

traccia e contabilizzi con precisione l'evoluzione in modo da poter adempiere al nuovo obbligo di ricostruzione della componente Capitale al momento delle future attribuzioni. Spetterà, infatti, a lui informare i Beneficiari della componente tassabile di ogni attribuzione in modo da permettere a quest'ultimi di adempiere gli obblighi di autodichiarazione ed autotassazione della quota imponibile.